

Al Presidente del Consiglio Comunale di Taormina

Ordine del giorno urgente ai sensi dell'articolo 42 del vigente Regolamento comunale avente ad oggetto il disciplinare di gara relativo all'affidamento del servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali e del servizio di recupero coattivo e stragiudiziale dei crediti tributari ed extra tributari dell'Ente così come pubblicato sul sito del Comune di Taormina



I sottoscritti Consiglieri Comunali

Visto il D.lgs. 267/2000 con particolare riguardo ai poteri di controllo sugli atti amministrativi attribuiti ai consiglieri comunali

Visto lo Statuto del Comune di Taormina, con particolare riferimento al principio generale richiamato dall'articolo 2 comma 1 con il quale si afferma che "Il comune di Taormina informa costantemente la propria azione al perseguimento dell'interesse generale nel rispetto delle regole della correttezza e dell'efficienza amministrativa gestionale"

Richiamato l'articolo 42 del Regolamento del Consiglio comunale

Presa visione del disciplinare di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali e del servizio di recupero coattivo e stragiudiziale dei crediti tributari ed extra tributari dell'Ente così come pubblicato sul sito del Comune di Taormina

Ravvisata l'urgenza del presente ordine del giorno in relazione alla imminente data di scadenza del bando fissata nella giornata del 14/12/2015

Ritenuto l'argomento di grande rilevanza in relazione del notevole impatto economico che tale bando ha sui futuri bilanci comunali e sull'attuazione del piano di rientro dal dissesto finanziario

Richiamato il comma 1 dell'articolo 2 del D. Lgs 163/2006 che definisce i principi generali a cui le stazioni appaltanti devono attenersi nell'espletamento di procedure concorsuali: "L'affidamento e l'esecuzione di ... servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve ... svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, ... e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, con le modalità indicate nel presente codice."

Avuto presente che il disciplinare di gara non rispetta quanto previsto dall'articolo. 83 del D.Lgs 163/2006 che nel fissare i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa così esplicita al comma 2: "Il bando di gara ...elenca i criteri di valutazione e precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, ...(omissis)."

Infatti il disciplinare di gara in oggetto nel fissare un macro criterio denominato "progetto tecnico" gli attribuisce 80 punti su 100 e lo suddivide in ulteriori quattro categorie generali :

- 1. Qualità globale della proposta e soluzione organizzativa (punti 40/100)
- 2. Soluzione informatica (punti 20/100)
- 3. Cronoprogramma (punti 15/100)
- 4. Eventuali soluzioni migliorative (punti 5/100)

Non attribuisce a ciascuno dei successivi 13 criteri la relativa ponderazione, contravvenendo quindi a quanto esplicitamente ed obbligatoriamente prescritto dal succitato articolo 83 comma 2 del D.Lgs 163/2006

Rilevato che l'abnorme punteggio di 80/100 attribuito alla valutazione discrezionale del progetto, fa sì che diventi ininfluente l'attribuzione del punteggio di 10/100 relativo all'offerta economica per il servizio di accertamento dei tributi e del punteggio di 10/100 relativo all'offerta economica per il servizio di riscossione coattiva.

Tale eccessivo potere discrezionale rende ininfluenti le offerte economiche, con la conseguente presumibile previsione che l'offerta risultante vincente nella parte discrezionale del bando relativa alla presentazione del progetto potrà limitarsi a presentare un ribasso minimo con ciò procurando un evidente danno erariale all'Amministrazione Comunale. Conseguentemente si evidenzia il mancato rispetto del principio di economicità per l'ente così come prescritto dall'articolo 2 comma 1 del D.Lgs. 163/2006

Valutata eccessiva la durata della concessione fissata dal bando di gara in sette anni anche in relazione alla durata riscontrata in numerosi altri analoghi bandi di gara che fissano tale periodo tra i quattro e i cinque anni

Ritenuta preclusiva e limitativa della libera concorrenza l'aver richiesto a pena di esclusione dalla gara il possesso nel territorio della Regione Sicilia di un ufficio locale con personale tecnico per fornire all'ente assistenza alle procedure applicative. Ciò in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale con cui si afferma che "la discrezionalità di cui certamente la stazione appaltante gode nella fissazione dei requisiti, deve essere esercitata in modo tale da non far correre il rischio di restringere in modo ingiustificato lo spettro dei potenziali concorrenti o di realizzare effetti discriminatori tra gli stessi". Il circoscrivere ad uno specifico ambito geografico non è di per sé garanzia di efficienza nell'erogazione del servizio, basti pensare all'ipotesi, non impossibile, in cui si ammeterebbe alla gara una ditta con la propria sede nell'isola di Pantelleria (distante 552 Km) e invece si escluderebbe una ditta con sede in Reggio Calabria (distante 74 km), decisamente più vicina

Valutata non conveniente in quanto eccessivamente onerosa per l'Amministrazione comunale la base d'asta fissata dal bando di gara nel 25% oltre Iva delle somme riscosse relativamente alle entrate derivanti dalla riscossione degli accertamenti comprensivi di sanzioni ed interessi delle entrate oggetto della gara. Tale onerosità viene ulteriormente accentuata se ad essa si aggiunge, come di legge, l'onere dell'Iva quantificato nel 22% che porterebbe la base d'asta, comprensiva d'Iva, al 30,50% a carico del Comune e pertanto con una evidente violazione della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 2 del D. Lgs 163/2006 relativamente alla tutela del principio di economicità dei bandi di gara

Considerata fortemente illogica e discriminatoria la individuazione, fra i requisiti di capacità tecnica pena l'esclusione, l'obbligo posto in capo ai partecipanti di avere "Due dipendenti per il supporto informatico con laurea in discipline informatiche o scientifiche". Tale requisito si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e massima partecipazione. È infatti da ritenersi illogico l'obbligo di avere in organico personale



assunto direttamente dalle ditte concorrenti dal momento che tale funzione, non strettamente connessa alla tipica attività di riscossione come potrebbe essere la figura del messo notificatore, viene infatti coperta da idonei, più efficienti e professionali servizi da parte di specifiche software house. Pertanto la previsione di un così evidente anomalo requisiti prefigura il rischio che a possedere una tale condizione sia una specifica ditta con ciò configurando la violazione della massima partecipazione

Evidenziato inoltre che la richiesta del suddetto personale è sottoposta ad una ulteriore condizione: devono essere entrambi laureati in discipline informatiche o scientifiche, escludendo dalla gara eventuali ditte che abbiano in organico tecnici aventi lo specifico diploma in informatica conseguito al termine di un quinquennio di studi. Si ritiene pertanto anche il suddetto requisito sproporzionato ed illogico anche con riferimento alla deliberazione ANAC n. 92 del 7 novembre 2012 in cui viene ribadita l'assoluta inderogabilità al rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio

PER TUTTE LE SUDDETTE MOTIVAZIONI E

In considerazione del valore strategico che assumono le entrate proprie per gli equilibri del bilancio comunale, anche alla luce della sempre più crescente autonomia finanziaria attribuita ai comuni rispetto alle entrate derivate dai contributi statali e regionale

Ritenuto di condividere la necessità di procedere ad una esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali e del relativo servizio di recupero coattivo e stragiudiziale dei crediti tributari ed extra tributari del comune di Taormina anche alla luce della abnorme massa di residui attivi che gravano pesantemente sugli equilibri del bilancio comunale

Avuto riguardo al consistente valore economico che riveste il bando stimato in 3.440.000 euro che con l'aggiunta dell'iva viene quantificato in euro 4.128.000 euro oltre al gravame delle spese postali quantificabili in diverse decine di migliaia di euro che graveranno sui prossimi bilanci comunali

Visto l'art 21 quinquies della L 241 /90 e succ. m. e i. che prevede la facoltà di revoca degli atti amministrativi " per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario omissis";

Preso atto della. sentenza del consiglio di stato sezione V n. 2244 del 21/4/2010 relativa alla conferma dello "jus poenitendi" che consente alla P.A. di ritirare atti amministrativi sulla base di una rinnovata diversa valutazione dell'interesse pubblico

Rilevato pertanto che esistano i presupposti per l'attivazione del principio di autotutela del diritto amministrativo consistente nel potere della pubblica amministrazione di annullare e revocare i provvedimenti amministrativi già adottati

Richiamata inoltre la facoltà di annullamento degli atti per illegittimità in base all'articolo 21 octies della legge 241/1990 così come modificata dalla legge 15/2005: "È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge"

Viste le numerose sentenze della Autorità Nazione AntiCorruzione (ANAC) e del Consiglio di Stato in cui viene ribadito il seguente principio normativo: "la possibilità riconosciuta alle stazioni appaltanti di fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione incontra

necessariamente i limiti della ragionevolezza, della proporzionalità e del rispetto del principio della libera concorrenza, per scongiurare il rischio di determinare una eccessiva compressione della concorrenza in contrasto con il **fondamentale interesse pubblico a realizzare una effettiva apertura del mercato,** che si persegue attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità." (Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici, parere n. 83 del 29/04/2010 e n. 110 del 27/05/2010, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8914 del 29 dicembre 2009, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2304 del 3 aprile 2007, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6534 del 23 dicembre 2008)

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, IL CONSIGLIO DELIBERA DI DARE MANDATO AL SINDACO, ALLA GIUNTA E AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA:

DI REVOCARE in sede di autotutela, il bando di gara in base all'articolo. 21-quinquies. della Legge 241/1990 così come modificata dalla Legge 15/2005 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse tenuto conto che l'articolazione del punteggio del disciplinare di gara che attribuisce 80/100 punti al progetto e solo 20/100 all'offerta economica, configura il mancato rispetto del principio di economicità per l'Ente così come prescritto dall'articolo 2 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

DI REVOCARE in sede di autotutela il bando di gara in considerazione della irragionevolezza e non convenienza per l'Amministrazione comunale della durata in anni sette della concessione.

DI REVOCARE in sede di autotutela il bando di gara nella parte in cui fissa come base d'asta una percentuale chiaramente antieconomica per il Comune (25%), anche in considerazione dell'ulteriore costo che grava sull'Ente in relazione al pagamento dell'IVA (22%) che di fatto produce un costo in base d'asta, comprensivo di IVA, del 30,50% sul volume del riscosso.

DI ANNULLARE il bando di gara in base alla ART. 21-octies. della legge 241/1990 così come modificata dalla legge 15/2005, in quanto il bando di gara in oggetto è stato adottato in violazione di legge per i seguenti motivi:

- a) Non viene attribuito a ciascuno dei 13 sub-criteri la relativa ponderazione, in contrasto con la previsione normativa dell'articolo. 83 del D.Lgs 163/2006
- b) La richiesta illogica e preclusiva del possesso di un ufficio nel territorio della regione Sicilia è gravemente limitativa della libera concorrenza ponendosi in tal modo in aperto e illegittimo contrasto con quanto prescritto comma 1 dell'articolo 2 del D. Lgs 163/2006
- c) La richiesta, pena l'esclusione dalla gara di avere in organico due dipendenti per il supporto informatico è preclusiva e ingiustificata in relazione alla tipicità del servizio di riscossione richiesto e pertanto contra legem
- d) Illogico e discriminatoria è inoltre l'obbligo, sempre pena l'esclusione dalla gara, del possesso di uno specifico titolo di studio per l'assolvimento di una attività che può essere svolta anche in base a specifici diplomi della durata quinquennale.

DI PREDISPORRE un nuovo bando di gara in linea con la richiesta della presente deliberazione relativamente alla salvaguardia dei principi di concorrenza, economicità e trasparenza.

Tagrmina, 30/11/2015

Geogralle dang.

4